



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato, **su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione**, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L'ATTUALE ORDINAMENTO DEI LICEI

Il vigente ordinamento scolastico (art. 191 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede tre tipologie di liceo, liceo classico, liceo scientifico e liceo artistico, cui si aggiunge l'istituto magistrale. Questi ultimi due percorsi, attraverso un anno integrativo, consentono l'accesso a tutti i percorsi di laurea.

Il liceo linguistico attualmente fa parte del sistema delle scuole non statali ed è tuttora regolato dal decreto ministeriale 31 luglio 1973. Le istituzioni scolastiche, sia statali che non statali, hanno tuttavia attivato numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico, molte delle quali sono state ricondotte ai modelli proposti dalla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 e dalla cosiddetta "Commissione Brocca".

Prima ancora della soppressione del corso di istituto magistrale, a far data dall'anno scolastico 1998-99, per effetto del decreto interministeriale 10 marzo 1997, le istituzioni scolastiche statali e non statali hanno avviato la sperimentazione di numerosi indirizzi "pedagogici". Negli anni Novanta anche in questo settore hanno dispiegato una forte



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

influenza soprattutto le indicazioni della citata circolare ministeriale e le proposte della "Commissione Brocca" (cui si deve la definizione dell'indirizzo socio-psico-pedagogico). Risale ad epoca più recente, successiva alla soppressione del corso di istituto magistrale, la sperimentazione, su proposta ministeriale, dell'indirizzo di scienze sociali.

Nel settore musicale e coreutico si ricordano le varie sperimentazioni di liceo musicale attivate presso i conservatori di Milano, Parma e Trento e nel liceo classico "Petrarca" di Arezzo. Selezionate esperienze di liceo coreutico sono presenti tanto nell'istruzione statale quanto in quella non statale. Il settore è tuttavia ancora in attesa di un profondo intervento riformatore, dopo il passaggio dei Conservatori musicali e dell'accademia nazionale di danza nella sfera della istruzione superiore di rango universitario.

Anche il settore dell'istruzione artistica è stato interessato da iniziative sperimentali: due di esse, innovative e largamente diffuse nelle scuole, sono state supportate dal Ministero con il progetto assistito "Leonardo" per il liceo artistico e con il progetto "Michelangelo" per il liceo artistico e per l'istituto d'arte. Il progetto "Michelangelo" propone un modello sperimentale unitario per lo studio delle arti e delle arti applicate.

Il liceo classico e il liceo scientifico, dal canto loro, hanno promosso sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura ovvero si sono conformati alle proposte della "Commissione Brocca" o ad altre successive, direttamente collegate alla attribuzione alle scuole della autonomia (per effetto del DPR 8 marzo 1999, n. 275).

Le sperimentazioni si distinguono in due categorie, a seconda che siano nate prima o contestualmente all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Le sperimentazioni sorte contestualmente alla attribuzione dell'autonomia (cosiddetta "sperimentazione dell'autonomia") si differenziano dalle altre per il fatto che i relativi piani degli studi prevedono una quota oraria riservata all'istituzione scolastica.

Caratteri specifici delle sperimentazioni pre-autonomia sono invece:

- 1) orari di insegnamento settimanali oscillanti tra le 34-35 e più ore;
- 2) elevato numero di discipline (14-15 e anche più);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- 3) enfasi delle specificità disciplinari;
- 4) pervasività delle prescrizioni programmatiche.

L'intensità dei tentativi d'innovazione evidenziati dalle sperimentazioni è dimostrata dalla massiccia diffusione del fenomeno. Nell'anno scolastico 2007-2008, a fronte di cinque indirizzi liceali di "ordinamento" (liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico con due sezioni [Architettura e Accademia] e liceo linguistico), si contano 51 progetti assistiti dal Ministero e 396 indirizzi sperimentali, in maggioranza linguistici (10 progetti assistiti e 112 sperimentazioni autonome) e "pedagogici" (4 progetti assistiti e 136 sperimentazioni autonome). Nel computo non sono compresi gli indirizzi sperimentali non ancora pervenuti all'esame di Stato.

In effetti, numerosi licei attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate). In tale caso, le modifiche apportate incidono sugli orari, sul ruolo e sui programmi delle discipline previste dal piano ordinamentale degli studi (per esempio: prosecuzione dello studio della lingua straniera nel triennio liceale classico, potenziamento orario della matematica e della fisica secondo il Piano Nazionale Informatica (P.N.I.), potenziamento orario della storia dell'arte e delle scienze naturali nei licei classico e scientifico, ecc.). Ciò ha comunque comportato un significativo aumento degli orari di insegnamento nei licei.

Si fa presente, peraltro, che, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1952, il ginnasio liceo classico di ordinamento propone 27 ore settimanali di insegnamento nel primo e nel secondo anno, 28 nel terzo e nel quarto, e 29 nel quinto. Il liceo scientifico propone 25 ore settimanali nel primo anno, 27 nel secondo, 28 nel terzo, 29 nel quarto e 30 nel quinto. Il liceo linguistico di cui al decreto ministeriale 1973 è articolato in 28 ore settimanali obbligatorie per tutti e per ogni anno e 2 ore opzionali obbligatorie nelle classi terza, quarta e quinta. Il liceo artistico si caratterizza invece per l'articolazione quadriennale e lo spessore dell'orario settimanale di insegnamento. Sono infatti previste 39 ore nel primo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

anno e 40 nel secondo, cui seguono, nella sezione accademia, 43 ore nel terzo e 44 nel quarto, e, nella sezione architettura, 41 ore nel terzo e nel quarto.

Per contro le sperimentazioni hanno comportato l'incremento medio di 5-6 ore degli orari settimanali di insegnamento nei licei classico, scientifico e linguistico. Non fa eccezione il liceo artistico, cui le sperimentazioni assegnano uno sviluppo quinquennale per un importo orario annuale di 40 ore circa.

In sostanza, a fronte di un ordinamento rimasto sostanzialmente invariato, le sperimentazioni hanno cercato nuove strade, ritenute più aderenti ai mutamenti sociali e culturali, ampliando con tale prospettiva lo spettro disciplinare, oppure si sono incrociate con altri mutamenti negli ordinamenti, ad esempio col processo, tutt'ora in atto e prossimo a compiersi, di riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Inoltre, il percorso liceale è a lungo rimasto ingessato in una sorta di gerarchia, anch'essa fissata dalla norma e frutto dell'antica impostazione gentiliana: al comma 3 dell'articolo 191 del citato testo unico, detta gerarchia è fissata nell'indicazione degli scopi dei vari percorsi dell'istruzione superiore: "Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo". A ben vedere, l'*incipit* del comma non rappresenta altro che un ampliamento dell'articolo 39 del regio decreto 6 maggio 1923 (legge Gentile): "L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori".



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Negli ultimi 10 anni, il legislatore ha impostato tentativi di riforma dei cicli scolastici e dunque anche del secondo ciclo dell'istruzione, tentativi la cui attuazione si è interrotta prima ancora del reale avvio (come nel caso della legge 10 febbraio 2000, n. 30) o ha subito rallentamenti o revisioni anche profonde. Al di là dei diversi approcci e delle diverse prospettive, era ed è viva l'esigenza di un complessivo riordino che portasse a termine la lunga stagione "sperimentale", dagli esiti vari e complessi, e superasse la gerarchia tra i percorsi del secondo ciclo di istruzione.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche alla luce dei mutamenti intervenuti con la modifica del titolo V della Costituzione e la nuova distribuzione dei poteri in materia di istruzione e formazione tra Stato e Regioni conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento, decreti legislativi che, anch'essi, hanno subito nel tempo modifiche, abrogazioni, sospensioni di esecutività.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha inteso rivisitarlo poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale, definiti, all'articolo 1 "di pari dignità" e accomunati da un unico "profilo educativo, culturale, professionale" declinato in un apposito allegato. Il sistema dei licei risultava formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico (percorsi, questi ultimi, destinati ad assorbire almeno in parte l'istruzione tecnica e professionale).

Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226 del 2005 non sono stati ancora sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009 del 2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo articolo 13 ha altresì



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali che tornano dunque parte dei percorsi ordinamentali, modificando sostanzialmente l'impianto della normativa e novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005. Oggi *«fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore»*.

Resta peraltro, come conquista acquisita, la pari dignità tra i percorsi del sistema dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) e del sistema dell'istruzione e formazione professionale, in cui si realizza, *“assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle testi espresse nel *“Quaderno bianco sulla scuola”*¹) che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attuazione della delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 13. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la

¹ *“Se ricordiamo che, né per l'impegno orario in aula degli studenti, né per la dimensione delle classi, vi è evidenza internazionale che essi contribuiscano al miglioramento delle competenze, siamo con ogni probabilità in presenza di una allocazione inefficiente delle risorse pubbliche. Per l'impegno orario degli studenti, queste osservazioni indicano la necessità di procedere, nel caso delle secondarie superiori, nella direzione già intrapresa di una sua riduzione. Mentre rimane opportuno, specie in un paese come l'Italia, in cui occorre favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, garantire una buona copertura del tempo pieno nelle scuole primarie, anzi è bene valutare se e come accrescerla”*. Quaderno bianco sulla scuola, pp. 48-49.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011".

ASPETTI GENERALI

Il riordino dei licei delineato nell'allegato schema di regolamento si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi incardinando la revisione dei percorsi intorno a quattro punti fondamentali:

- riconfermare l'identità e la peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione dell'apposito Profilo (allegato A) e delle future "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze".
- fare acquisire ai giovani, attraverso l'unitarietà della cultura liceale, declinata nei vari percorsi a seconda delle personali inclinazioni, capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio dovuta all'accavallarsi e dal sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura comune, costituita da alcuni pilastri (l'italiano, la matematica, le scienze, la filosofia, la storia dell'arte), su cui poggiano le materie più specificamente di indirizzo. Ciò ha consentito di riequilibrare le componenti umanistica e scientifica e di evitare la parcellizzazione delle conoscenze.
- demandare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell'offerta formativa, la ricerca progettuale e l'elaborazione di specifici progetti culturali chiamati a integrare i requisiti e le indicazioni previsti dallo Stato e a declinarli a seconda delle specificità del territorio, delle esperienze svolte e delle eccellenze presenti al loro interno.

Al riguardo si richiamano sinteticamente alcuni gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- numero contenuto di percorsi e opzioni;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio, adattato alle esigenze dei percorsi, che contempla di norma 891 ore per ciascun anno del primo biennio e 990 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno, prolungato a 1023 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno per il liceo classico, al fine di rafforzare gli insegnamenti di lingua straniera e dell'area matematico-scientifica, termine che è incrementato solo in presenza di particolari didattiche laboratoriali proprie dei licei artistico e musicale e coreutico;
- finalizzazione del primo biennio anche all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007 e relativi allegati;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea, da definire con successivo decreto nell'ambito delle Indicazioni nazionali;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche (sino al 30% nel secondo biennio);
- rafforzamento dell'area matematico-scientifica;
- incremento e approfondimento dello studio di almeno una lingua straniera e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (fatto salvo il liceo linguistico) in tutti i percorsi;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione e progettazione culturale e didattica: è prevista la possibilità di costituire i dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio e un comitato scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio, le istituzioni universitarie e di alta formazione;

- possibilità di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro;
- possibilità delle istituzioni scolastiche di modellare la propria autonoma proposta culturale attraverso il Piano dell'offerta formativa, l'utilizzo consapevole degli strumenti di autonomia progettuale e didattica fissati dal DPR 275 del 1999, l'attivazione di ulteriori insegnamenti, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e intese con le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori.

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Rispetto allo schema di Regolamento approvato in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009, lo schema novellato presenta alcune modifiche conseguenti ai pareri espressi dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, dalla Conferenza Stato-Regioni e Unificata, dal Consiglio di Stato, dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Al testo sono state, altresì, apportate alcune modifiche minori di *drafting* legislativo o di mera natura lessicale e stilistica al fine di migliorarne la leggibilità senza alterarne il contenuto.

Nella premessa, anzitutto, è stato aggiunti un riferimento specifico alla legge 2 aprile 2007, n. 40, la cui rilevanza ai fini della revisione dell'assetto liceale è stata sottolineata in premessa alla presente relazione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Lo schema di regolamento è costituito da 16 articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante:

ALLEGATO A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per i licei

ALLEGATO B: Piano degli studi del liceo artistico, indirizzi:

Arti figurative

Architettura e Ambiente

Design

Audiovisivo e multimediale

Grafica

Scenografia

ALLEGATO C: Piano degli studi del liceo classico

ALLEGATO D: Piano degli studi del liceo linguistico

ALLEGATO E: Piano degli studi del liceo musicale e coreutico, articolato in un'area comune e nelle sezioni musicale e coreutica

ALLEGATO F: Piano degli studi del liceo scientifico e dell'opzione scientifico-tecnologica

ALLEGATO G: Piano degli studi del liceo delle scienze umane e dell'opzione economico sociale

ALLEGATO H: Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica

ALLEGATO I: Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento precedente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento

ALLEGATO L: Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento precedente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006 e successive modificazioni e dal presente regolamento, preordinato alla introduzione delle misure di razionalizzazione di cui al



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

comma 4, lettera *b*) dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 definisce l'identità dei licei, fissandone le finalità e la durata dei percorsi di studio. Il comma 1 individua la collocazione dei licei nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei condividono con gli istituti tecnici e gli istituti professionali il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il comma 2 si sofferma sul profilo culturale comune assicurato allo studente che costituisce l'unitarietà dei percorsi liceali. Il comma 3 stabilisce la durata quinquennale dei licei e la loro articolazione in due bienni e nell'anno finale, nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 226 del 2005. **Il comma 4 è stato ampiamente riformulato - secondo le indicazioni contenute nei pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché delle competenti Commissioni parlamentari - per ribadire con maggiore incisività come il primo biennio di ciascun percorso liceale contribuisca, pur nella preservata specificità, all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Di conseguenza, sono stati aggiunti due commi successivi per precisare le caratteristiche del secondo biennio (comma 5) e del quinto anno (comma 6) dei percorsi liceali.**

Il comma 7 (già comma 5) prevede la stipulazione di intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tale approfondimento può essere realizzato anche



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. Con ciò è sottolineata l'importanza di queste metodologie didattiche per la formazione della cultura liceale, che è aperta agli studi superiori, alle professioni e al mondo del lavoro.

L'articolo 3 definisce l'articolazione del sistema dei licei. È stato soppresso il comma 2 in quanto il suo contenuto è espresso nell'articolo precedente, come rilevato dal Consiglio di Stato. Al comma 2 (**già 3**) è poi previsto che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo si provvederà con separato regolamento. **A tale elenco, sulla base del parere della VII Commissione della Camera dei deputati, sono state aggiunte le sezioni a indirizzo sportivo.**

L'articolo 4 definisce il percorso del liceo artistico, individuandone le finalità educativo-formative, gli indirizzi, le attività laboratoriali e l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo, con riferimento ai singoli bienni e all'anno finale del corso di studi. Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di Stato che ha chiesto di anteporre il profilo generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo.

Rispetto al precedente schema di regolamento, mutano i dettati dei commi 2 e 3. Il comma 2 riformula numero e dizione degli indirizzi, accogliendo il parere della VII commissione della Camera dei deputati. Il comma 3 riformula conseguentemente numero, dizioni e caratteristiche dei laboratori. Il nuovo comma 4 precisa - accogliendo il parere di merito della VII Commissione del Senato - che discipline e laboratori sono organizzati dalle scuole nel loro piano dell'offerta formativa in modo da garantire la propria specificità.

Il piano degli studi è fissato nell'Allegato B del provvedimento (**comma 6, già comma 5**). Al fine di corrispondere alle esigenze e vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro (**comma 6, già comma 5**).

L'articolo 5 detta disposizioni analoghe con riferimento ai percorsi del liceo classico, il cui piano di studi è fissato dall'Allegato C. Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di stato che ha chiesto di anteporre il profilo generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo..

L'articolo 6 disciplina i percorsi del liceo linguistico, finalizzati a far acquisire agli studenti le competenze relative a tre lingue e culture straniere; il relativo piano di studi è contenuto nell'Allegato D del provvedimento.

Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di stato che ha chiesto di anteporre il profilo generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo.

L'articolo 7 disciplina i percorsi del liceo musicale e coreutico. Il comma 1 è stato rielaborato in base al parere del Consiglio di stato che ha chiesto di anteporre il profilo generale dei percorsi liceali alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze strumentali al raggiungimento dei contenuti di tale profilo. Al comma 2, accogliendo l'osservazione della VII Commissione del Senato, **si precisa che l'iscrizione al liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche, in coerenza con quanto previsto per l'accesso alle sezioni di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale.**

Gli articoli 8 e 9 dettano, rispettivamente, la disciplina dei percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane, nonché delle relative opzioni delle **scienze applicate** ed economico-sociale, i cui piani di studio sono contenuti nei corrispondenti Allegati F e G. **Si fa presente che, seguendo il parere espresso dalla VII Commissione del Senato e**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dalla VII Commissione della Camera dei deputati, la precedente dizione “scientifico-tecnologico” è stata sostituita con “scienze applicate”. Il parere della Camera, infatti, sottolineava che la precedente denominazione dell’opzione era “per molti versi sovrapponibile all’analoga offerta formativa dell’istruzione tecnica”. Il parere del Senato, dal canto suo, demandava al Ministero la scelta di una diversa denominazione. Si è scelto dunque di ridefinire l’opzione scientifico-tecnologica, mutandone la denominazione in “scienze applicate”, conservandone il carattere indirizzato a un apprendimento pratico delle scienze, sottolineandone i caratteri di licealità che potevano risultare meno definiti dalla precedente denominazione.

Si fa presente altresì che i rispettivi commi 2 degli articoli in argomento sono stati riformulati riconducendo all’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa le proposte delle singole istituzioni scolastiche di attivare le due opzioni suddette, in ottemperanza al parere della VII commissione della Camera dei deputati.

L’articolo 10 disciplina la materia relativa allo svolgimento delle attività educative e didattiche ed ai relativi orari annuali d’insegnamento. Si prevede, in particolare, che l’orario annuale delle lezioni sia articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti aggiuntivi attivabili, in base ai Piani dell’offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle istituzioni scolastiche e/o attraverso gli accordi di rete di cui all’art. 7 del DPR n. 275 del 1999. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo annuale nel primo biennio, al 30 % nel secondo biennio e al 20 % nell’ultimo anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nel quinquennio. **Rispetto al decreto approvato in prima deliberazione è stato inoltre precisato che “non possono essere soppresse le discipline previste dai piani di studio nell’ultimo anno di corso”, in coerenza con le norme che disciplinano l’esame di stato.** Si chiarisce quindi che le attività e gli insegnamenti



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

obbligatori per tutti gli studenti garantiscono il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. La realizzazione dei principi del DPR 275 del 1999 è supportata dalla **possibilità di istituire**, da parte delle istituzioni scolastiche, dipartimenti disciplinari e un comitato scientifico, composto da docenti ed esponenti mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Entrambi gli organi sono in ogni caso costituiti senza oneri aggiuntivi. **Si sottolinea che, rispetto al regolamento approvato in prima lettura, sono state accolte le osservazioni contenute nei pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Consiglio di Stato e della VII Commissione del Senato. Pertanto per le scuole l'istituzione dei dipartimenti disciplinari e del comitato scientifico diventa una facoltà da attuare nell'esercizio della propria autonomia.** Attraverso gli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche è promossa la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. In particolare, il comma 2, lettera c) stabilisce che le istituzioni scolastiche possono organizzare, attraverso il Piano dell'offerta formativa e nei limiti delle loro proprie disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. Il comma 3 stabilisce che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente che annualmente vengono definite con il decreto interministeriale, viene previsto uno specifico contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale le istituzioni scolastiche medesime possono potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti è compreso nell'allegato H al presente regolamento. Il comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Il nuovo comma 6, accogliendo le richieste del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, rinvia a un provvedimento successivo le linee guida relative a predetto insegnamento. Il comma 7 disciplina le modalità per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nei vari percorsi liceali.

L'articolo 11 fissa i criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, facendo riferimento, in primo luogo, alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e all'articolo 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 137 del 2008 e al relativo regolamento attuativo. Il titolo finale rilasciato al superamento dell'esame di Stato assume la dizione di "Diploma liceale" con indicazione della tipologia liceale e l'eventuale indirizzo seguito dallo studente.

L'articolo 12 disciplina il monitoraggio e la valutazione di sistema. Il comma 1 stabilisce che i percorsi liceali sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che allo scopo può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione (INVALSI). **Il nuovo testo esclude, sulla base delle obiezioni formulate dal Consiglio di Stato, la costituzione del Comitato previsto dal precedente schema di regolamento.** Il comma 2 detta la disciplina per l'aggiornamento periodico del profilo educativo, culturale e professionale dello studente dei piani di studio, mediante appositi decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 8 del dPR n. 275 del 1999, mentre al comma 3 si prevede che i risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.

L'articolo 13 definisce il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dei percorsi dei licei. Il comma 1 stabilisce che, **a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011**, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi **in atto**. **Tale formulazione accoglie la richiesta contenuta nei pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Consiglio di Stato, delle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati e sostituisce quella presente nel regolamento approvato in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri, secondo la quale il passaggio dal nuovo al vecchio ordinamento era previsto a partire dalle prime due classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. È stato di conseguenza riformulato il comma 2 del predetto regolamento, precisando che gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei secondo quanto previsto dal novellato comma 1.**

Il comma 3 contiene una precisazione che riguarda i percorsi sperimentali musicali e coreutici. **Si prevede infatti che tali percorsi sono quelli "autorizzati con decreto ministeriale"**. Il comma 4 stabilisce che la corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo previsti dall'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dei nuovi percorsi liceali è individuata nella tabella contenuta nell'Allegato L. Il comma 5 prevede che le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in relazione alla specificità dei particolari percorsi sperimentali attivati, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte per definire una confluenza dei vecchi titoli con quelli nuovi diversa da quella prevista dalla tabella contenuta all'Allegato L, ferma restando la tipologia dei titoli finali previsti dalla tabella stessa. I commi 6, 7, 8, 9 dettano, in prima



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

applicazione del regolamento, disposizioni specifiche per l'istituzione e l'organizzazione delle sezioni musicali e coreutiche, valorizzando il possibile interscambio di competenze didattiche tra licei e conservatori. **In particolare, a seguito delle indicazioni contenute nei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati riformulati il comma 8 e il comma 9 (ex 10) ed è stato cancellato il precedente comma 9. Essi prevedono ora che l'istituzione di sezioni di liceo musicale e di sezioni di liceo coreutico siano subordinati, in prima applicazione, alla stipula di apposite convenzioni con i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e con l'Accademia nazionale di danza al di fine di garantire elevati livelli di qualità.**

Il comma 10 (ex 11) disciplina le procedure per la definizione delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e per l'articolazione delle classi di concorso e per la definizione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali. **Come richiesto dal Consiglio di Stato è stata eliminata l'indicazione "di natura non regolamentare" riferita ai decreti.** Il comma 11 (ex 12), infine, stabilisce che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte da compiersi.

L'articolo 14 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 15 contiene la ricognizione delle disposizioni abrogate, con riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005. Rispetto alla precedente formulazione è stato abrogato anche il comma 9 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 in quanto è stata già esercitata la delega ivi prevista.

L'articolo 16 detta le disposizioni finali, stabilendo che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2008, n.133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene infine precisato che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati

Il profilo di cui all'allegato A è stato rivisto alla luce delle richieste formulate dalle commissioni parlamentari competenti e dalla necessità di adeguarlo ai nuovi quadri orari.

Per quanto riguarda i Piani di studio dei singoli percorsi liceali (allegati B, C, D, E, F e G) sono state introdotte modifiche in accoglimento delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. In particolare,

1. aumento delle ore dedicate alla lingua e cultura straniera nel liceo classico e nell'opzione economico sociale del liceo delle scienze umane, mentre nel liceo linguistico l'insegnamento della terza lingua straniera è stato previsto sin dal primo biennio;
2. generalizzazione dell'insegnamento delle scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei anche nell'ottica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al fine di facilitare la reversibilità delle scelte degli studenti e di rafforzarne la formazione scientifica; congiuntamente, sono aumentate le ore destinate alle discipline scientifiche;
3. aumento delle ore di matematica nel liceo delle scienze umane (opzione economico-sociale);
4. diminuzione (per rendere possibili le espansioni prima elencate) delle ore complessive di storia e geografia (da 4 a 3) e delle ore di latino nel liceo linguistico e contrazione di un'ora per l'italiano nel liceo classico (si noti che il monte ore per tale disciplina diventa quindi omogeneo in tutti i licei);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

5. aumento nelle sezioni coreutiche del liceo musicale e coreutico delle ore di tecniche della danza e di storia della danza, introduzione nelle stesse sezioni di storia della musica e distinzione tra laboratorio coreutico e laboratorio coreografico (nell'ambito dello stesso monte ore già previsto);
6. introduzione dell'insegnamento nel primo biennio e aumento delle ore di scienze umane nel triennio del liceo delle scienze umane e rafforzamento nell'opzione economico e sociale delle ore di diritto ed economia.

L'allegato H è stato arricchito come suggerito dalla VII commissione del Senato

Gli allegati I ed L sono stati modificati per tenere conto delle modifiche apportate.